

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2020, n. 983.

Misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio della Regione Umbria - Ulteriore proroga validità esenzioni e iscrizioni al Servizio Sanitario Nazionale di cui alle D.G.R. n. 191 del 25 marzo 2020 e n. 682 del 30 luglio 2020.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio della Regione Umbria - Ulteriore proroga validità esenzioni e iscrizioni al Servizio Sanitario Nazionale di cui alle D.G.R. n. 191 del 25 marzo 2020 e n. 682 del 30 luglio 2020.”** e la conseguente proposta dell'assessore Luca Coletto;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Vista la legge n. 537/1993 e ss.mm.ii;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2009 “Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria”;

Vista la D.G.R. n. 866 del 26 luglio 2011 avente per oggetto “Attuazione delle disposizioni di cui al D.M. 11 dicembre 2009 concernente la verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria”;

Vista la D.G.R. n. 330 del 27 marzo 2012 avente per oggetto “D.M. 11 dicembre 2009 concernente la verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria - Nuove modalità di attuazione”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2017, n. 65, in particolare l'Allegato 7 “Elenco malattie rare esentate dalla partecipazione al costo” e l'Allegato 8-bis “Elenco malattie e condizioni croniche e invalidanti”;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissivi;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 dell'8 marzo 2020 che all'art. 3 comma 1 prevede che:

“1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione mondiale della sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;

b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d);

c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;

d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;”

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che all'art. 1 comma 2 prevede che *“Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.”*

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 recante “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2020, n. 248 la quale ha stabilito la proroga fino al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Richiamate le Ordinanze della Presidente della Giunta regionale aventi ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” n. 65 del 19 ottobre 2020 e n. 68 del 23 ottobre 2020.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 265 del 25 ottobre 2020, il quale all’art. 1 comma 4 prevede che “E’ fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.”

Vista la D.G.R. n. 191 del 25 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio della Regione Umbria - Proroga validità esenzioni e iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale” che ha prorogato fino al 31 luglio 2020: la validità delle autocertificazioni delle esenzioni da reddito e delle fasce di reddito, in scadenza il 31 marzo 2020; le esenzioni a validità limitata che prevedono un rinnovo previa valutazione specialistica e per le quali era prevista la scadenza a partire dal 1 marzo 2020 fino al 31 luglio 2020; infine, previa richiesta dell’assistito, le iscrizioni al Servizio Sanitario Nazionale che prevedono un rinnovo e per le quali era prevista la scadenza a partire dal 1 marzo 2020 fino al 31 luglio 2020.

Vista la D.G.R. n. 467 del 10 giugno 2020 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per le attività sanitarie nella FASE 3” che ha previsto di garantire che le prestazioni sanitarie siano effettuate in maniera appropriata ed in sicurezza.

Vista la D.G.R. n. 682 del 30 luglio 2020 avente ad oggetto “Misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio della Regione Umbria - Ulteriore proroga validità esenzioni e iscrizioni al Servizio Sanitario Nazionale di cui alla D.G.R. n. 191 del 25 marzo 2020” che ha prorogato fino al 31 ottobre 2020: la validità delle autocertificazioni delle esenzioni da reddito, in scadenza il 31 marzo 2020; le esenzioni a validità limitata che prevedono un rinnovo previa valutazione specialistica e per le quali era prevista la scadenza a partire dal 1 marzo 2020 fino al 31 ottobre 2020; infine, previa richiesta dell’assistito, le iscrizioni al Servizio Sanitario Nazionale che prevedono un rinnovo e per le quali era prevista la scadenza a partire dall’1 marzo 2020 fino al 31 ottobre 2020.

Preso atto delle note trasmesse dalle Aziende USL Umbria 1 e USL Umbria 2 alla Direzione regionale Salute e welfare, acquisite con protocollo regionale rispettivamente n. 0189092 e n. 0189799 del 26 ottobre 2020, con cui è stato richiesto di prorogare al 31 gennaio 2021 quanto previsto dalla D.G.R. n. 682 del 30 luglio 2020.

Vista la legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio per l’anno 2020) che all’art. 1 comma 446 ha stabilito che “nelle more della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell’accesso alle cure, di cui all’articolo 1, comma 516, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° settembre 2020, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all’articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. A decorrere dalla stessa data cessano le misure alternative adottate dalle regioni ai sensi della lettera p-bis) del medesimo comma 796.” e pertanto le fasce di reddito hanno terminato la loro validità il 31 agosto 2020.

Considerato che, nel quadro delle norme e delle misure adottate a livello nazionale e regionale, in conseguenza all’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 dovuta al carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus si impone l’adozione, tra l’altro, di provvedimenti tesi a evitare l’affollamento di persone.

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) di prorogare fino al 31 gennaio 2021 la validità delle autocertificazioni delle esenzioni da reddito, che erano in scadenza il 31 marzo 2020 e già prorogate fino al 31 ottobre 2020, utili per le prestazioni rese in ambito sanitario; tali disposizioni si applicano agli assistiti che non sono presenti a nessun titolo negli elenchi relativi agli assistiti esenti da reddito messi a disposizione dal sistema Tessera Sanitaria entro il 31 marzo 2020;

2) di precisare che gli assistiti sono comunque responsabili, anche penalmente, di eventuale utilizzo dell’esenzione da reddito, al momento della prescrizione, qualora si siano modificate le loro condizioni, tali da determinare la perdita del diritto all’esenzione o alla fascia di reddito. Gli assistiti hanno l’obbligo di comunicare all’Azienda USL di appartenenza le eventuali variazioni intervenute;

3) di precisare che le Aziende USL, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sono tenute ad effettuare verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni rese dai cittadini recuperando, in caso di decadenza dal beneficio, gli importi del ticket non corrisposto per le prestazioni erogate;

4) di prorogare fino al 31 gennaio 2021 tutte le esenzioni a validità limitata che prevedono un rinnovo previa valutazione specialistica e per le quali è prevista la scadenza a partire dal 1 marzo 2020 fino al 31 gennaio 2021;

5) di prorogare fino al 31 gennaio 2021, previa richiesta dell'assistito, le iscrizioni al Servizio Sanitario Nazionale che prevedono un rinnovo e per le quali è prevista la scadenza a partire dal 1 marzo 2020 fino al 31 gennaio 2021;

6) di impegnare le Aziende Sanitarie a garantire un'adeguata comunicazione delle presenti disposizioni in favore degli operatori e professionisti coinvolti e dei cittadini interessati;

7) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

8) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale della Regione, canale Emergenza Coronavirus.

La Presidente
TESEI

(su proposta dell'assessore Coletto)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio della Regione Umbria - Ulteriore proroga validità esenzioni e iscrizioni al Servizio Sanitario Nazionale di cui alle D.G.R. n. 191 del 25 marzo 2020 e n. 682 del 30 luglio 2020.

L'art. 8, comma 16 della legge n. 537/1993 e sue successive modificazioni ed integrazioni individua le condizioni che danno diritto alla esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tra le quali sono indicate anche le condizioni di esenzione per reddito.

Il decreto Ministeriale 11 dicembre 2009 "Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria" emanato in attuazione dell'art. 79, comma 1 sexies, lettera a) del D.L. n. 112/2008, modifica sia le modalità di determinazione del diritto alla esenzione per motivi di reddito che le modalità prescrittive dell'informazione dell'esenzione stessa;

Con deliberazioni di Giunta regionale:

— n. 866 del 26 luglio 2011 avente per oggetto "Attuazione delle disposizioni di cui al D.M. 11 dicembre 2009 concernente la verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria";

— n. 330 del 27 marzo 2012 avente per oggetto "D.M. 11 dicembre 2009 concernente la verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria - Nuove modalità di attuazione";

la Regione Umbria ha dato attuazione al decreto ministeriale 11 dicembre 2009 sopra indicato.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502." pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2017, n. 65, definisce, tra l'altro, l'"Elenco malattie rare esentate dalla partecipazione al costo" (Allegato 7) e l'"Elenco malattie e condizioni croniche e invalidanti" (Allegato 8-bis);

La legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale", all'art. 19 (Prestazioni delle unità sanitarie locali) prevede l'iscrizione degli utenti del Servizio Sanitario Nazionale in appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l'Unità Sanitaria Locale nel cui territorio hanno la residenza;

Con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissivi.

Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, ha disposto, tra l'altro, che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 dell'8 marzo 2020 che all'art. 3 comma 1 ha previsto inoltre che:

"1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione mondiale della sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;

b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d);

c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;

d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;"

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" all'art. 1 comma 2 ha stabilito che "sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico."

La delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 recante "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2020, n. 248 ha stabilito la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31 gennaio 2021.

Le ordinanze della Presidente della Giunta regionale aventi ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", n. 65 del 19 ottobre 2020 e n. 68 del 23 ottobre 2020, hanno previsto ulteriori misure per la gestione dell'emergenza considerato che il trend dei contagi fa ritenere necessaria l'adozione di misure urgenti restrittive specifiche, finalizzate al contenimento del contagio anche in relazione alle situazioni che configurano rischi di assembramento.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 265 del 25 ottobre 2020, all'art. 1 comma 4 prevede che "E' fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi."

La D.G.R. n. 191 del 25 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio della Regione Umbria - Proroga validità esenzioni e iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale" ha prorogato fino al 31 luglio 2020: la validità delle autocertificazioni delle esenzioni da reddito e delle fasce di reddito, in scadenza il 31 marzo 2020; le esenzioni a validità limitata che prevedono un rinnovo previa valutazione specialistica e per le quali era prevista la scadenza a partire dall'1 marzo 2020 fino al 31 luglio 2020; infine, previa richiesta dell'assistito, le iscrizioni al Servizio Sanitario Nazionale che prevedono un rinnovo e per le quali era prevista la scadenza a partire dall'1 marzo 2020 fino al 31 luglio 2020;

La D.G.R. n. 467 del 10 giugno 2020 avente ad oggetto "Linee di indirizzo per le attività sanitarie nella FASE 3" prevede di progredire nell'apertura dei servizi sanitari fino all'apertura totale delle strutture, garantendo tuttavia che le prestazioni siano effettuate in maniera appropriata ed in sicurezza oltre che in tempi progressivamente congrui, sia per le nuove richieste che per il recupero delle prestazioni ed attività sospese o ridotte nel periodo di lock down. Per tale motivo gli assistiti con esenzione a validità limitata che prevedono un rinnovo previa valutazione specialistica potrebbero avere difficoltà ad effettuare la visita necessaria nei tempi utili al rinnovo.

La D.G.R. n. 682 del 30 luglio 2020 avente ad oggetto "Misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio della Regione Umbria - Ulteriore proroga validità esenzioni e iscrizioni al Servizio Sanitario Nazionale di cui alla D.G.R. n. 191 del 25 marzo 2020" ha prorogato fino al 31 ottobre 2020: la validità delle autocertificazioni delle esenzioni da reddito, in scadenza il 31 marzo 2020; le esenzioni a validità limitata che prevedono un rinnovo previa valutazione specialistica e per le quali era prevista la scadenza a partire dal 1 marzo 2020 fino al 31 ottobre 2020; infine, previa richiesta dell'assistito, le iscrizioni al Servizio Sanitario Nazionale che prevedono un rinnovo e per le quali era prevista la scadenza a partire dall'1 marzo 2020 fino al 31 ottobre 2020.

Le Aziende USL Umbria 1 e USL Umbria 2, con note acquisite con protocollo regionale rispettivamente n. 0189092 e n. 0189799 del 26 ottobre 2020, con hanno richiesto di prorogare al 31 gennaio 2021 quanto previsto dalla D.G.R. n. 682 del 30 luglio 2020.

La legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio per l'anno 2020) all'art. 1 comma 446 ha stabilito che "nelle more della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure, di cui all'articolo 1, comma 516, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° settembre 2020, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. A decorrere dalla stessa data cessano le misure alternative adottate dalle regioni ai sensi della lettera p-bis) del medesimo comma 796." Ciò significa che a partire dal 1° settembre è abolita la compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in base all'art. 1 comma 796, lettera p) - bis, punto 2, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilite dalla D.G.R. n. 911/2011 e successive modificazioni, quindi anche la validità delle fasce di reddito è cessata al 31 agosto 2020.

Considerato che, nel quadro delle norme e delle misure adottate a livello nazionale e regionale, in conseguenza all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 dovuta al carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus si impone l'adozione, tra l'altro, di provvedimenti tesi a evitare l'affollamento di persone.

Per le motivazioni sopra esposte ed al fine di tenere conto di eventuali difficoltà degli assistiti, dovute alla situazione emergenziale COVID-19, ad attestare il mantenimento del diritto:

- delle esenzioni da reddito;
 - delle esenzioni a validità limitata che prevedono un rinnovo previa valutazione specialistica e per le quali è prevista la scadenza;
 - dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale che prevedono un rinnovo e per le quali è prevista la scadenza;
- si ritiene necessario prorogare al 31 gennaio 2021 quanto previsto dalla delibera di Giunta regionale n. 682 del 30 luglio 2020 ad eccezione delle autocertificazioni delle fasce di reddito che hanno terminato la loro validità al 31 agosto 2020 come previsto dall'art. 1 comma 446 della legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio per l'anno 2020).

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2020, n. 984.

Modifica delle linee guida, sostitutive del regolamento regionale di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), b) e c) della L.R. n. 9/2002, previste dall'art. 27, comma 7, della L.R. n. 31/2013 approvate con D.G.R. n. 229 del 2 marzo 2015 e ss.mm.ii..

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Modifica delle linee guida, sostitutive del regolamento regionale di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), b) e c) della L.R. n. 9/2002, previste dall'art. 27, comma 7, della L.R. n. 31/2013 approvate con D.G.R. n. 229 del 2 marzo 2015 e ss.mm.ii.”** e la conseguente proposta dell'assessore Michele Fioroni;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto l'articolo 17, comma 2 del regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1) di ritenere necessaria la modifica delle linee guida approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 229 del 02 marzo 2015 e successivamente modificate ed integrate con deliberazione della Giunta regionale n. 907 del 27 luglio 2015 e con deliberazione della Giunta regionale n. 1585 del 28 dicembre 2016;

2) di eliminare pertanto dalla Parte I - CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI DI RETE E DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO al punto 1.2 CENSIMENTO IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE ESISTENTI il seguente paragrafo “Il censimento ha per ciascun operatore valore di Piano di rete iniziale e costituisce prerequisito per le procedure autorizzative.”;

3) di eliminare pertanto dalla Parte I - CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI DI RETE E DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO al punto 1.5: Elaborazione dei piani di rete e programmi di sviluppo il seguente paragrafo “La presentazione della documentazione di cui al Paragrafo 1.2, fasi A e B, ha per ciascun operatore valore di proprio piano di rete iniziale e costituisce prerequisito per le procedure autorizzative.”;